

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1294/2014 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo all'importo della tassa di domanda e della tassa per l'esame tecnico da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 113,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce disposizioni concernenti l'importo della tassa di domanda da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (nel prosieguo «l'Ufficio») per il disbrigo delle domande per la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
- (2) In base all'esperienza acquisita dall'Ufficio in merito alle spese inerenti al disbrigo delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali che non sono valide, è opportuno ridurre l'importo della tassa di domanda trattenuto dall'Ufficio.
- (3) L'articolo 8, paragrafo 1, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 stabiliscono l'importo delle tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (tassa per l'esame tecnico).
- (4) Per quanto riguarda l'esame tecnico di varietà per le quali materiale contenente componenti specifici debba essere utilizzato a più riprese per la produzione di materiale, l'esperienza ha dimostrato che le spese inerenti a tale esame possono variare notevolmente da un caso all'altro. La tassa per l'esame tecnico dovrebbe coprire le spese inerenti all'esame tecnico della varietà e a ciascun elemento specifico della varietà. In tali casi non è pertanto opportuno fissare alcun massimale per quanto riguarda la tassa per l'esame tecnico.
- (5) L'esperienza acquisita in relazione all'esame tecnico indica inoltre che l'importo complessivo delle tasse per l'esame tecnico riscosse dall'Ufficio non copre l'importo complessivo delle tasse che l'Ufficio deve versare agli uffici d'esame. In linea di principio, le tasse riscosse dall'Ufficio dovrebbero tuttavia coprire le tasse che esso versa. Le tasse di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbero pertanto essere aumentate. I gruppi di spesa di cui al medesimo allegato dovrebbero nel contempo essere semplificati.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:

1) all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso in cui venga versata la tassa di domanda ma la domanda non risultasse valida ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di base, l'Ufficio trattiene 200 EUR dalla tassa di domanda e rimborsa la differenza al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate nella domanda.»

<sup>(1)</sup> GUL 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GUL 121 dell'1.6.1995, pag. 31).

2) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (tassa per l'esame tecnico), debbono essere pagate conformemente all'allegato I, per ciascun ciclo vegetativo incominciato. Nel caso di varietà per le quali materiale contenente componenti specifici debba essere utilizzato a più riprese per la produzione di materiale, la tassa per l'esame tecnico fissata all'allegato I deve essere pagata, sia per la varietà, sia per ogni componente da sottoporre ad esame per il quale non sia disponibile una descrizione ufficiale.»

3) L'allegato I è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2014

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 è sostituito dal seguente:

## «ALLEGATO I

**Tasse relative all'esame tecnico di cui all'articolo 8**

La tassa da pagare per l'esame tecnico di una varietà a norma dell'articolo 8 va stabilita nel rispetto della seguente tabella:

(in EUR)

	Gruppo di spesa	Tassa
<b>Gruppo agricolo</b>		
1	Patata	1 960
2	Colza	1 860
3	Graminacee	2 210
4	Altre specie agricole	1 430
<b>Gruppo della frutta</b>		
5	Mela	3 210
6	Fragola	2 740
7	Altre specie di frutta	2 550
<b>Gruppo ornamentale</b>		
8	Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra	2 140
9	Specie ornamentali aventi raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto	1 960
10	Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo in serra	1 770
11	Specie ornamentali prive di raccolta di riferimento vivente, prove di campo all'aperto	1 570
12	Specie ornamentali con condizioni fitosanitarie speciali	3 040
<b>Gruppo degli ortaggi</b>		
13	Ortaggi, prove di campo in serra	2 150
14	Ortaggi, prove di campo all'aperto	1 960»